

Legge regionale 23 giugno 2020 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.

Art. 8

(Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 3/2020)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 3/2020, sono inseriti i seguenti:

<<Art. 6 bis

(Norme in materia di personale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione)

1. Al fine di perseguire l'ottimale ricollocazione e l'equo riconoscimento delle spese sostenute per l'assunzione del personale già dipendente del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire l'utilizzo delle somme già impegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), nella misura di 10.000 euro, a favore del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, per la stabilizzazione mediante trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato del personale già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 e nella misura di 10.000 euro, a parziale sollievo dei maggiori costi sostenuti dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per l'assunzione di una unità di personale inizialmente prevista con contratto di lavoro a tempo determinato a part time, in contratto di lavoro a tempo determinato a full time, già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo nella misura di 10.000 euro per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione.

3. Per la finalità di cui al comma 2, il beneficiario presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale,

domanda di contributo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

4. Gli incentivi di cui al comma 2, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", fino alla misura massima del cento per cento della spesa ammissibile.

Art. 6 ter

(Devoluzione finanziamenti ai sensi dell'articolo 85 legge regionale 3/2015)

1. Al fine di supportare le conseguenze economiche derivanti dell'emergenza COVID-19 i contributi concessi ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), possono essere devoluti, anche parzialmente, per la realizzazione di opere che per caratteristiche proprie sono in grado di rispondere più efficacemente alle esigenze sanitarie, sociali ed economiche conseguenti all'emergenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Consorzi di Sviluppo Economico Locale interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020, possono presentare domanda di devoluzione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata da una relazione che illustra le ragioni della richiesta, le caratteristiche dell'intervento e i tempi della sua cantierabilità.>>.